

RELAZIONE TECNICA
relativa alla deliberazione 27 dicembre 2019, 579/2019/R/eel

PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO PER IL TRIMESTRE
1° GENNAIO – 31 MARZO 2020 DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL
SERVIZIO IN MAGGIOR TUTELA

- 1. Interventi oggetto della deliberazione connessa alla presente relazione tecnica**
 - 1.1 Il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica fissa i livelli:
 - a) degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED*;
 - b) degli elementi *PPE¹* e *PPE²* del corrispettivo *PPE* in vigore nel primo trimestre 2020.
 - 2. Corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela**
 - 2.1 Il TIV prevede che l'esercente la maggior tutela sia tenuto ad offrire ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela le condizioni economiche articolate nei seguenti corrispettivi unitari:
 - a) il corrispettivo *PED*, a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica;
 - b) il corrispettivo *PPE* a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dal 1° gennaio 2008;
 - c) il corrispettivo *PCV* relativo ai costi di commercializzazione sostenuti da un operatore sul mercato libero;
 - d) la componente *DISP_{BT}* a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione.
 - 2.2 Relativamente al corrispettivo *PED*, è altresì previsto che esso sia pari alla somma dei seguenti elementi:
 - a) elemento *PE*, a copertura dei costi sostenuti nei mercati a pronti (ovvero il mercato del giorno prima e il mercato dei prodotti giornalieri) per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico);
 - b) elemento *PD*, a copertura dei costi sostenuti per il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela.
- Il TIV prevede altresì che il corrispettivo *PED*, gli elementi *PE* e *PD* siano aggiornati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) alla fine di ciascun trimestre con riferimento al trimestre successivo.

- 2.3 In termini operativi, al momento dell'aggiornamento trimestrale, i livelli del corrispettivo *PED* e degli elementi *PE* e *PD* sono definiti considerando:
- la valorizzazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre oggetto di aggiornamento sulla base delle migliori previsioni dell'andamento delle variabili rilevanti ai fini della determinazione dei suddetti costi;
 - per i trimestri diversi dal primo di ciascun anno, la quantificazione del recupero necessario a ripianare eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo *PED*, sulla base dei dati di consuntivo e di pre-consuntivo relativi ai trimestri precedenti dell'anno.
- 2.4 Con riferimento invece al corrispettivo *PPE*, esso risulta pari alla somma:
- dell'elemento *PPE*¹ a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
 - dell'elemento *PPE*² a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela.
- 2.5 Gli elementi *PPE*¹ e *PPE*² vengono aggiornati con cadenza trimestrale sulla base dell'aggiornamento delle informazioni di costo che concorrono alla loro determinazione. In termini operativi, in ciascun trimestre, il livello del corrispettivo *PPE* viene ripartito tra gli elementi *PPE*¹ e *PPE*² anche sulla base delle informazioni disponibili circa gli importi di perequazione relativi agli anni precedenti l'ultimo anno di computo della perequazione.

3. Determinazione degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED* per il servizio di maggior tutela

I corrispettivi *PED* applicati ai clienti finali in maggior tutela

- 3.1 In merito ai corrispettivi *PED* applicati ai clienti finali in maggior tutela la delibera dell'Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 633/2016/R/eel) ha attuato la riforma del servizio di maggior tutela prevedendo, tra l'altro, la modifica delle modalità di determinazione delle condizioni economiche.
- 3.2 Nel dettaglio, ai fini della determinazione dei corrispettivi *PED* per tutti i clienti finali serviti in maggior tutela, gli elementi innovativi della riforma, in vigore dal 1° gennaio 2017, riguardano tra l'altro:
- il riferimento, ai fini della determinazione dell'elemento *PE*, esclusivamente ai costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti;

- b) la previsione che le stime dei costi di approvvigionamento da considerare nell'ambito della quantificazione del corrispettivo *PED* siano esclusivamente relativi al trimestre oggetto dell'aggiornamento¹.
- 3.3 Rispetto alle novità del servizio di maggior tutela riformato, trovano invece conferma le attuali modalità di articolazione dei corrispettivi relativamente a ciascuna tipologia contrattuale, così come di seguito sintetizzate.
- 3.4 Il TIV prevede che ai punti di prelievo diversi da quelli di cui al comma 2.3, lettera a) siano applicati:
- a) corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 e F3 e per i diversi mesi dell'anno ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) del TIV che sono trattati orari o per fasce ai sensi del TIS;
- b) corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 e F3 e per i diversi mesi dell'anno ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera b) del TIV nel caso in cui a detti punti siano stati applicati corrispettivi *PED* non monorari alla data del 31 dicembre 2008;
- c) corrispettivi *PED* monorari ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b)².
- 3.5 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 3.4, lettere a) e b) sono pari rispettivamente a:
- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_F^{mens} , che è la stima per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
- b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_F^{mens} , che è la stima per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 3.6 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 3.4, lettera c) sono pari rispettivamente a:
- a) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_M , pari alla stima della media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
- b) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_M , pari alla stima della media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a

¹ Superando, per i clienti domestici, il riferimento ai dati (stimati e di consuntivo) di costo dell'approvvigionamento relativi all'anno solare.

² Ad eccezione di quanto riportato al punto 3.7, lettere a) e b) per i clienti trattati monorari.

copertura dei costi di dispacciamento dell'Acquirente unico di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.

- 3.7 Per quanto attiene ai clienti di cui al comma 2.3, lettera c) trattati monorari ai sensi del TIS, il TIV prevede che si applichino:
- i corrispettivi di cui al successivo punto 3.8 differenziati per le fasce orarie F1, F2 e F3 per i punti di prelievo per i quali il cliente finale abbia richiesto l'applicazione di prezzi differenziati per le fasce entro il 30 settembre 2007;
 - i corrispettivi di cui al successivo punto 3.9 differenziati per le fasce orarie F1 e F23 per i punti di prelievo per i quali il cliente finale ne abbia richiesto l'applicazione entro il 31 dicembre 2008;
 - i corrispettivi monorari in tutti gli altri casi.
- 3.8 Gli elementi PE e PD , che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al precedente punto 3.7, lettera a) sono pari rispettivamente a:
- il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_F calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_F calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 3.9 Gli elementi PE e PD che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al precedente punto 3.7, lettera b) sono pari rispettivamente a:
- il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 3.10 In merito ai punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera a) il TIV prevede che per i punti trattati per fasce orarie ai sensi del TIS a partire dall'1 gennaio 2012 siano applicati corrispettivi PED differenziati nelle fasce orarie F1 e F23 calcolati sulla base del differenziale dei costi sostenuti per l'approvvigionamento dell'energia elettrica nelle fasce orarie F1 e F23.
- 3.11 Gli elementi PE e PD che concorrono a formare i corrispettivi PED di cui al punto 3.10 sono rispettivamente pari a:

- a) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
 - b) il prodotto tra il parametro λ e il parametro PD_{bio} calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 3.12 Per quanto attiene ai punti di prelievo della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) trattati monorari ai sensi del TIS è previsto che siano loro applicati corrispettivi *PED* monorari.
- 3.13 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* monorari di cui ai precedenti punti 3.7, lettera c) e 3.12 sono calcolati secondo quanto indicato al punto 3.6.

Valorizzazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre oggetto di aggiornamento

- 3.14 Come già ricordato al punto 2.3, la determinazione e l'aggiornamento degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED* prevedono, in primo luogo, la determinazione della quota dei suddetti elementi che riflette al meglio la previsione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre di riferimento.
- 3.15 Ai fini della suddetta previsione sono state considerate le informazioni trasmesse dall'Acquirente unico con la comunicazione del 11 dicembre 2019 (prot. Autorità n. 33789 del 12 dicembre 2019) e le informazioni pubblicate sul proprio sito *internet* da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) il 16 dicembre 2019 e trasmesse all'Autorità con la comunicazione del 17 dicembre 2019 (prot. Autorità n. 34437 del 18 dicembre 2019) (di seguito: comunicazione del 17 dicembre 2019).
- 3.16 Di seguito sono riportati gli elementi di dettaglio che sono stati utilizzati ai fini della determinazione della quota degli elementi *PE* e *PD* che riflette la previsione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre di riferimento. Le elaborazioni effettuate dall'Autorità sulla base delle informazioni rese disponibili da Acquirente unico e da Terna, oggetto di revisione su base trimestrale, non possono costituire titolo di affidamento in relazione alle decisioni future dell'Autorità.
- 3.17 Sulla base delle suddette informazioni, la stima del fabbisogno di energia elettrica relativa ai clienti serviti in maggior tutela³ è risultata pari a circa 41

³ Ai sensi dell'articolo 8.2 del TIV i clienti ammessi al servizio di maggior tutela sono i clienti finali domestici e le piccole imprese (clienti finali non domestici con tutti i punti di prelievo connessi in bassa tensione e con un numero di dipendenti inferiore a 50 e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) che non hanno un venditore sul mercato libero.

TWh per l'anno 2020, in riduzione rispetto al fabbisogno del 2019, pari a circa 45 TWh, e a circa 11 TWh con riferimento al trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2020.

- 3.18 Con riferimento agli elementi di costo che concorrono alla determinazione dell'elemento PE, in occasione dell'aggiornamento per il primo trimestre 2020 si è proceduto, tra l'altro, a:
- a) adeguare in aumento il valore del corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico rispetto a quello in vigore fino al 31 dicembre 2019, ponendolo pari a 0,0160 c€/kWh⁴ a partire dal corrispettivo riconosciuto dall'Autorità ad Acquirente unico per la suddetta attività con deliberazione 30 luglio 2019, 346/2019/R/eel, tenendo conto della stima relativa al 2020 del fabbisogno di energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela;
 - b) confermare il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica, pari a 0,0291 c€/kWh⁵ fissato con la deliberazione 27 dicembre 2018, 708/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 708/2018/R/eel), in assenza di evidenze che giustifichino una variazione di tale valore.
- 3.19 Ai fini della quantificazione dell'elemento PE, oltre agli elementi di costo già evidenziati al precedente punto 3.18, sono stati presi in considerazione i dati di fabbisogno orario nel trimestre di riferimento trasmessi dall'Acquirente unico e la stima, elaborata dall'Autorità, dell'andamento del PUN orario nel medesimo periodo.
- 3.20 La tabella 1 riporta, per ciascun mese del trimestre di riferimento (periodo gennaio – marzo 2020), la stima del costo medio di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela. In particolare, il PUN, in termini di media aritmetica trimestrale, è stato previsto pari a circa 56,6 €/MWh, in riduzione rispetto a quanto stimato per il precedente trimestre in conseguenza delle evidenze relative ai prezzi attesi dell'energia elettrica sui mercati all'ingrosso per il primo trimestre 2020.

⁴ Il valore indicato comprensivo dei fattori percentuali delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando di cui alla Tabella 4 del TIS.

⁵ Il valore indicato è comprensivo dei fattori percentuali delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando di cui alla Tabella 4 del TIS.

Tabella 1: Stima del costo medio di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela nel primo trimestre del 2020

cent€/kWh		
Gennaio	Febbraio	Marzo
5,95	6,00	5,71

- 3.21 Ai fini della quantificazione dell'elemento *PD* sono stati presi in considerazione i dati di fabbisogno nel trimestre di riferimento tramessi dall'Acquirente unico e i valori relativi ai costi sostenuti per il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela.
- 3.22 Nel dettaglio, ai sensi di quanto previsto dal TIS, l'Acquirente unico, in qualità di utente del dispacciamento per i clienti in maggior tutela, è tenuto a versare a Terna come tutti gli utenti del dispacciamento:
- a) il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento;
 - b) il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema;
 - c) il corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento;
 - d) il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna;
 - e) il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
 - f) il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico;
 - g) il corrispettivo a copertura della differenza tra le perdite effettive e le perdite standard nelle reti;
 - h) il corrispettivo per l'aggregazione delle misure;
 - i) il corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica.
- 3.23 Le tempistiche per la determinazione e la pubblicazione, da parte di Terna, di alcuni dei corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento, definite dalla deliberazione 27 luglio 2017, 553/2017/R/eel, consentono la possibilità di applicare in maniera "passante" - per tutti i contratti di mercato libero, oltre che per il servizio di maggior tutela - anche i corrispettivi di dispacciamento⁶; in particolare, i corrispettivi di cui alle lettere a), b) (limitatamente alla parte

⁶ Introducendo, in tal modo, anche semplificazioni relativamente alle modalità di fatturazione sia per i venditori sia per i clienti finali e riducendo gli oneri amministrativi a beneficio di questi ultimi.

determinata da Terna) e i) del punto 3.22, a decorrere dai corrispettivi relativi al primo trimestre 2018, sono determinati e pubblicati da Terna entro il giorno 15 del mese precedente il trimestre a cui si riferiscono.

3.24 I valori riportati nella tabella 2- indicati al netto dei fattori percentuali delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi di cui alla Tabella 4 del TIS - che concorrono a determinare l'elemento *PD*, sono calcolati come somma dei corrispettivi di cui al precedente punto 3.22, nonché del contributo versato ai sensi dell'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481. In particolare:

- a) la determinazione dei corrispettivi di cui al precedente punto 3.22:
 - i. lettera a), deriva dai valori determinati e pubblicati da Terna e trasmessi con comunicazione del 17 dicembre 2019;
 - ii. lettera b), deriva da quanto determinato e pubblicato da Terna per il primo trimestre 2020 e da quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 574/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 574/2019/R/eel);
 - iii. lettera c), tiene conto del valore storico dei costi di sbilanciamento di Acquirente unico degli ultimi 12 mesi; in particolare, sulla base di tale valutazione, il corrispettivo è stato fissato pari a 0,0739 c€/kWh, in riduzione rispetto al precedente trimestre;
 - iv. lettere d), e) ed f), sono fissati per tutti i trimestri dell'anno 2020 dalla deliberazione 574/2019/R/eel;
 - v. lettera g), è stato posto pari a zero a partire dal 1° luglio 2007, con la deliberazione 27 giugno 2007, n. 159/07;
 - vi. lettera h), è stata stimata sulla base dei valori unitari del corrispettivo per l'aggregazione delle misure indicati nella Tabella 1 del TIS e del numero di punti di prelievo serviti da Acquirente unico; in particolare il corrispettivo è stato fissato pari a 0,0034 c€/kWh;
 - vii. lettera i), deriva dai valori determinati e pubblicati da Terna e trasmessi con comunicazione del 17 dicembre 2019;
- b) il contributo al funzionamento dell'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è stato stimato sulla base di quanto versato da Acquirente unico con riferimento all'anno 2017, in quanto al momento delle determinazioni oggetto della presente relazione tecnica non risultava ancora disponibile l'ammontare relativo all'anno 2018.

Tabella 2: Costi di dispacciamento nel primo trimestre del 2020

cent€/kWh		
Gennaio	Febbraio	Marzo

1,05	1,05	1,05
------	------	------

Recupero di eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo PED

- 3.25 Il recupero degli eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo *PED*, come detto al precedente punto 2.3, lettera b), è finalizzato a ripianare le differenze tra la valorizzazione *ex ante* effettuata dall’Autorità e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela in conseguenza dell’applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali del servizio.
- 3.26 Gli errori non recuperati nell’anno solare di riferimento concorrono alla quantificazione della necessità di gettito da coprire tramite la perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento⁷.
- 3.27 Nell’aggiornamento dei corrispettivi a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento del primo trimestre di ogni anno non si effettua alcun adeguamento implicito dell’elemento *PE* per tenere conto degli errori commessi. Eventuali differenze tra la valorizzazione *ex-ante* dei costi sostenuti per l’approvvigionamento di energia elettrica e i ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela mediante applicazione dei corrispettivi *PED* verranno tenute in considerazione nell’adeguamento degli elementi *PE* e *PD* a partire dall’aggiornamento per il secondo trimestre di ciascun anno.

4. Perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell’energia elettrica: aggiornamento del corrispettivo *PPE*

- 4.1 Come ricordato al capitolo 2, il corrispettivo *PPE* ha la finalità di permettere la copertura degli oneri derivanti dai meccanismi di perequazione alla cui determinazione concorrono anche le differenze tra la valorizzazione *ex-ante* dei costi sostenuti per l’acquisto e il dispacciamento dell’energia elettrica e i ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela mediante applicazione dei corrispettivi *PED*, ove tali differenze non siano state recuperate nell’anno solare di riferimento tramite il meccanismo di recupero. Tale corrispettivo si sostanzia di due elementi *PPE*¹ e *PPE*², relativi alla perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento dell’energia elettrica rispettivamente per gli anni antecedenti l’ultimo anno di perequazione (ovvero anni fino al 2018) e per l’ultimo anno di perequazione (ovvero l’anno 2019).
- 4.2 In particolare, il TIV definisce il corrispettivo *PPE* come il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell’energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dal 1° gennaio 2008. Tale corrispettivo è pari alla somma di:
- a) l’elemento *PPE*¹ a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell’energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa ha

⁷ Si veda a tale proposito il successivo Capitolo 4.

effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;

- b) l'elemento *PPE*² a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela.
- 4.3 Con la deliberazione 24 settembre 2019, 383/2019/R/eel, detto corrispettivo è stato mantenuto pari a -0,051 c€/kWh, confermando il valore in vigore a decorrere dal 1° luglio 2019, per tener conto delle esigenze di gettito del conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela di cui all'articolo 60 del TIT.
- 4.4 Di seguito sono riportate le informazioni di costo in base alle quali è stata effettuata la valorizzazione e ripartizione del corrispettivo *PPE* negli elementi *PPE*¹ e *PPE*².

Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2018 e antecedenti

- 4.5 Con riferimento alla perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti finali del servizio di maggior tutela per l'anno 2018, con la comunicazione del 11 dicembre 2019, prot. Autorità 33781 del 12 dicembre 2019 (di seguito: comunicazione del 12 dicembre), la Cassa ha comunicato, ai sensi dell'articolo 27 del TIV, l'esito delle determinazioni degli importi di perequazione relativamente a ciascuna impresa di distribuzione e a ciascun esercente la maggior tutela.
- 4.6 In particolare, in base a quanto comunicato relativamente all'anno 2018, le imprese di distribuzione e gli esercenti la maggior tutela devono versare al Conto *PPE* un importo complessivo di circa -79 milioni di euro, comprensivi delle erogazioni relative al meccanismo di perequazione a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione.
- 4.7 Con la medesima comunicazione 11 dicembre 2019, sono stati inoltre evidenziati importi - che le imprese di distribuzione e gli esercenti la maggior tutela devono ricevere dalla Cassa, per un totale di circa 15 milioni di euro - relativi a rettifiche inerenti ad anni precedenti al 2018.
- 4.8 L'importo di perequazione, complessivamente pari a circa -64,4 milioni di euro, risulta, in valore assoluto, superiore a quanto stimato dall'Autorità in occasione degli aggiornamenti dell'anno 2019. In particolare, in occasione dei suddetti aggiornamenti, l'Autorità aveva stimato che nell'anno 2018 i costi degli operatori fossero stati, a livello medio, di poco inferiori ai ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi *PED*, per un importo complessivamente pari a circa 3 milioni di euro. Anche in ragione di detta stima nel corso dell'anno 2019 l'elemento *PPE*² era stato prudenzialmente mantenuto sempre pari a zero.

- 4.9 Il gettito complessivo da restituire ai clienti finali nel corso del 2020 è stato quindi definito sulla base della comunicazione del 11 dicembre 2019 di Cassa e tenendo conto:
- a) del residuo di gettito ancora da raccogliere presso i clienti finali derivante dall'applicazione, nel corso del 2019, dell'elemento *PPE*¹ ed inerente la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica per gli anni 2017 e antecedenti, pari ai circa 0,7 milioni di euro; e
 - b) del fatto che nel corso del 2019 non è stato raccolto, né restituito alcun ammontare ai clienti finali mediante l'applicazione dell'elemento *PPE*² sempre posto pari zero.
- 4.10 Alla luce di quanto ai precedenti punti, è possibile quindi stimare un avanzo di gettito pari a circa 63,7 milioni di euro da restituire ai clienti finali nel corso del 2020. Tali importi concorrono a definire il dimensionamento dell'elemento *PPE*¹ di cui al precedente punto 4.2, lettera a).

Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2019

- 4.11 Con riferimento all'anno 2019, in occasione dell'aggiornamento oggetto della presente relazione tecnica, è stata fatta la stima dell'ammontare di perequazione secondo una metodologia analoga a quella utilizzata nel corso del medesimo anno per il calcolo del recupero da applicare ai corrispettivi *PED*.
- 4.12 In particolare, la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti dall'Acquirente unico nel corso dell'anno 2019 è stata fatta sulla base dei dati di consuntivo disponibili relativi ai prezzi di acquisto e dispacciamento e all'energia elettrica acquistata.
- 4.13 La stima dei ricavi ottenuti durante l'anno dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* è stata fatta sulla base di quanto comunicato dagli esercenti medesimi⁸ relativamente all'energia elettrica prelevata dai clienti finali a cui è erogato il servizio di maggior tutela, distinti per:
- c) tipologia di clienti: clienti finali domestici, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo di illuminazione pubblica, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo per altri usi;
 - d) corrispettivo *PED* loro applicato: *PED* monorario, *PED* biorario, *PED* differenziato per fascia e costante nel trimestre, *PED* differenziato per fascia e per mese.
- 4.14 I dati così raccolti sono stati utilizzati per l'attribuzione dell'energia elettrica acquistata dall'Acquirente unico alle diverse tipologie di clienti finali e alle diverse fasce orarie.
- 4.15 Una volta determinata la quantità totale di energia elettrica destinata alle diverse tipologie di clienti del servizio di maggior tutela nel corso dell'anno 2019, si è

⁸ Anche in un'ottica di semplificazione amministrativa e gestionale del servizio, le informazioni sono state richieste solo agli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio negli ambiti territoriali in cui le reti dell'impresa distributrice alimentano più di 100.000 clienti finali.

proceduto a stimare i ricavi degli esercenti la maggior tutela applicando all'energia elettrica relativa a ciascun mese dell'anno 2019 i corrispettivi *PED* in vigore in detto mese così come definiti dalle deliberazioni di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela.

- 4.16 Il confronto tra i costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e i ricavi ottenuti dai medesimi esercenti in applicazione dei corrispettivi *PED* mostrerebbe un ammontare di gettito da restituire ai clienti finali a oggi quantificabile in circa 162,5 milioni di euro. In particolare, tale scostamento è l'esito di costi di acquisto dell'energia elettrica inferiori ai ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela (-165 milioni di euro) e, in minor misura, a costi di dispacciamento maggiori dei ricavi conseguiti (+2,5 milioni di euro).
- 4.17 Tuttavia, la stima di detto scostamento dovrà essere rivista quando saranno disponibili tutte le informazioni di consuntivo circa l'energia elettrica fornita ai clienti finali nell'anno 2019 e potrà comunque essere considerata definitiva solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di novembre 2020, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2019.
- 4.18 Lo scostamento osservato mostra quindi, complessivamente, costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela inferiori ai ricavi conseguiti in applicazione dei corrispettivi *PED* ed è alla base delle valutazioni che hanno portato alla determinazione dell'elemento *PPE*² di cui al punto 4.2, lettera b).

Dimensionamento degli elementi del corrispettivo *PPE* per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2020

- 4.19 In esito a quanto sopra, l'Autorità con il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica ha provveduto ad adeguare, con riferimento al trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2020, gli elementi del corrispettivo *PPE* – pari complessivamente a -0,602 c€/kWh, prevedendo quindi che:
- a) il valore dell'elemento *PPE*¹ sia fissato pari a -0,170 centesimi di euro/kWh;
 - b) il valore dell'elemento *PPE*² sia fissato pari a -0,432 centesimi di euro/kWh, nelle more della disponibilità di dati di consuntivo relativi all'energia degli ultimi mesi del 2019.

27 dicembre 2019

Il Direttore della Direzione Mercati Retail e
Tutele del Consumatore di Energia

Marta Chicca